

# Accordo Missionario tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese

Premesso:

Che in data odierna è stato firmato il Concordato tra la Santa Sede e la Repubblica Portoghese;

Che nel detto Concordato agli articoli XXVI-XXVIII sono enunciate le norme fondamentali relative all'attività missionaria;

Che durante le trattative per la conclusione del Concordato medesimo il Governo Portoghese ha proposto che dette norme fossero ulteriormente sviluppate in una particolare Convenzione;

La Santa Sede ed il Governo Portoghese hanno risolto di stipulare un Accordo inteso a regolare più compiutamente i rapporti tra Chiesa e Stato per ciò che riguarda la vita religiosa nelle Colonie Portoghesi, fermo restando quanto è stato precedentemente convenuto per il Patronato dell'Oriente.

All'uopo hanno nominato Plenipotenziari rispettivamente: Sua Eminenza Reverendissima il Signor Cardinale Luigi Maglione, Segretario di Stato di Sua Santità; e Sua Eccellenza il Sig. Generale Eduardo Augusto Marques, antico Ministro delle Colonie, Presidente della Camera Corporativa, Gran Croce degli Ordini militari del Cristo, di S. Benedetto d'Aviz e dell'Ordine dell'Impero Coloniale; Sua Eccellenza il Sig. Dottor Maria de Figueiredo, antico Ministro della Giustizia e dei Culti, Professore e Direttore della Facoltà di Diritto della Università di Coimbra, Deputato e Gran Croce dell'Ordine militare di S. Giacomo della Spada; Sua Eccellenza il Sig. Dottor Vasco Francisco Caetano de Quevedo, Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario presso la Santa Sede, Gran Croce dell'Ordine militare del Cristo e S. Gregorio Magno; i quali, sotto riserva di ratifica hanno convenuto su quanto appresso:

I. La divisione ecclesiastica delle Colonie Portoghesi sarà fatta in diocesi e circoscrizioni missionarie autonome.

Ai Vescovi delle diocesi spetta organizzare, per mezzo del clero secolare regolare, la vita religiosa e l'apostolato della propria diocesi.

Nelle circoscrizioni missionarie la vita religiosa e l'apostolato saranno assicurati da corporazioni missionarie riconosciuti dal Governo, senza pregiudicare a che, con l'autorizzazione di questo, si stabilisca, in detti territori, missionari di altre corporazioni o del clero secolare.

II. Gli ordinari delle diocesi e circoscrizioni missionarie, quando non vi siano missionari portoghesi in numero sufficiente, possono, d'accordo con la Santa Sede e con il Governo, chiamare missionari esteri, che saranno ammessi nelle missioni dell'organizzazione missionaria portoghese, a condizione che dichiarino di sottomettersi alle leggi ed ai tribunali portoghesi. Tale sottomissione sarà quale si conviene ad ecclesiastici.

III. Le diocesi saranno governate da Vescovi residenziali e le circoscrizioni missionarie da Vicari o Prefetti Apostolici, tutti di cittadinanza portoghese.

Tanto nelle prime quanto nelle seconde, i missionari cattolici del clero secolare o di corporazioni religiose, nazionali od esteri, saranno interamente soggetti alla giurisdizione ordinaria dei

IV. Le decisioni e le circoscrizioni missionarie saranno rappresentate presso il Governo della Metropoli dal rispettivo Prelato o da un suo delegato, e le corporazioni missionarie dal rispettivo Superiore o da un suo delegato.

I Superiori ed i delegati, ora menzionati, avranno la cittadinanza portoghese.

V. Le corporazioni missionarie riconosciute stabiliranno nel Portogallo continentale o nelle isole adiacenti, case di formazione e di riposo per il loro personale missionario.

Le case di formazione e di riposo di ciascuna corporazione costituiscono un unico istituto.

VI. Sono fin d'ora create tre diocesi in Angola, con sede in Loanda, Nuova Lisbona e Silva Porto; tre in Mozambico con sede in Lorenzo Marques, Beira e Nampula; una in Timor con sede in Dili. Inoltre nelle dette Colonie e nella Guinea potranno essere erette circoscrizioni missionarie.

La Santa Sede potrà, d'accordo con il Governo, modificare il numero delle diocesi e circoscrizioni missionarie. I limiti delle diocesi e circoscrizioni missionarie saranno fissati dalla Santa Sede in maniera da corrispondere, per quanto sarà possibile, alla divisione amministrativa, e sempre dentro i limiti del territorio portoghese.

VII. La Santa Sede prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o Vescovo residenziale o di un Coadiutore *cum iure successionis* comunicherà il nome della persona scelta al Governo Portoghese, per sapere se contro di essa vi siano obiezioni di carattere politico generale. Il silenzio del Governo, dopo trenta giorni dalla suddetta comunicazione, sarà interpretato nel senso che non vi siano obiezioni. Tutte le pratiche contemplate in questo articolo resteranno segrete.

Quando entro le singole diocesi o circoscrizioni missionarie vengano stabilite nuove direzioni missionarie, la nomina dei rispettivi direttori, ove non possa ricadere su di un cittadino portoghese, sarà fatta solo dopo sentito il Governo Portoghese.

Eretta una circoscrizione ecclesiastica o divenuta vacante, la Santa Sede, prima della definitiva provvista, potrà immediatamente costituire un Amministratore Apostolico provvisorio, dando comunicazione al Governo della avvenuta nomina.

VIII. Alle diocesi e circoscrizioni missionarie, agli altri enti ecclesiastici ed agli altri istituti religiosi delle colonie, nonché agli istituti missionari, maschili e femminili, che si stabiliscano nel Portogallo continentale o nelle isole adiacenti, è riconosciuta la personalità giuridica.

IX. Le corporazioni missionarie riconosciute, maschili e femminili, saranno, indipendentemente dagli aiuti che ricevessero dalla Santa Sede, sussidiate secondo il bisogno dal Governo della Metropoli e dal Governo della rispettiva Colonia. Nella distribuzione dei detti sussidi si terrà conto non solamente del numero degli alunni delle case di formazione e di quello dei missionari nelle colonie, ma anche delle opere missionarie, ivi compresi i seminari e le altre opere per il clero indigeno. Nella distribuzione dei

X. Oltre ai sussidi, ai quali si riferisce l'articolo precedente, il Governo continuerà a concedere gratuitamente terreni disponibili alle missioni cattoliche, per il loro sviluppo e per le nuove fondazioni. Allo stesso fine gli enti considerati all'Art. 8 potranno ricevere sussidi particolari ed accettare eredità, legati e donazioni.

XI. Saranno esenti da qualsiasi imposta o contribuzione, tanto nel territorio metropolitano quanto nelle colonie:

a) tutti i beni che gli enti di cui all'Art. 8 posseggano in conformità dei loro fini;

b) tutti gli atti *inter vivos* di acquisto o di alienazione, compiuti dagli enti predetti per l'attuazione dei loro fini, e tutte le disposizioni *mortis causa*, aventi gli stessi fini, in favore dei medesimi enti.

Inoltre saranno esenti da tutti i diritti doganali le immagini sacre e gli altri oggetti di culto.

XII. Oltre ai sussidi previsti nell'Articolo 9, il Governo Portoghese garantisce ai Vescovi residenziali, come superiori delle missioni delle rispettive diocesi, ed ai Vicari e Prefetti Apostolici congrui onorari, e mantiene il diritto alla pensione. Per viaggi o traslochi non vi sarà però diritto a sussidio speciale.

XIII. Il Governo Portoghese continuerà a corrispondere la pensione al personale missionario attualmente in ritiro e per l'avvenire la corrisponderà ai membri del clero secolare missionario, quando abbiano compiuto gli anni di servizio

XIV. Tutto il personale missionario avrà diritto al pagamento della spese di viaggio entro e fuori le colonie. Per godere di tale diritto basta che nella Metropoli l'Ordinario o un suo delegato presenti al Governo i nomi delle persone, corredati dell'attestato medico comprovante la robustezza fisica necessaria per vivere nei territori d'oltre mare, senza che siano necessarie altre formalità. Se il Governo, per fondati motivi, giudicasse insufficiente l'attestato medico potrà ordinare una nuova visita da compiersi nei debiti modi per mezzo di medici di fiducia, che saranno sempre donne per le persone di questo sesso.

I viaggi di ritorno alla Metropoli per causa di malattia o per usufruire della licenza graziosa, saranno, dietro proposta dei rispettivi Prelati, autorizzati secondo le norme vigenti per i funzionari pubblici.

XV. Le missioni cattoliche portoghesi possono espandersi liberamente, per esercitare le forme di attività loro proprie, e segnatamente fondare e dirigere scuole per indigeni ed europei, collegi maschili e femminili, istituti d'insegnamento elementare, secondario e professionale, seminari, catecumenati, ambulanze ed ospedali.

D'accordo con l'Autorità ecclesiastica locale, potranno essere affidati ai missionari portoghesi i servizi di assistenza religiosa e scolastica ai sudditi portoghesi in territori esteri.

XVI. Nelle scuole indigene missionarie è obbligatorio l'insegnamento della lingua portoghese, restando pienamente libero, in armonia con i principi della Chiesa, l'uso della lingua indigena nell'insegna-

Gli Ordinari, i missionari, il personale ausiliario e le suore missionarie, non essendo funzionari pubblici, non sono soggetti al regolamento disciplinare né ad altre prescrizioni o formalità che possano essere imposte ai funzionari pubblici.

XVII. Gli Ordinari, i missionari, il personale ausiliario e le suore missionarie, non essendo funzionari pubblici, non sono soggetti al regolamento disciplinare né ad altre prescrizioni o formalità che possano essere imposte ai funzionari pubblici.

XVIII. I Prelati delle diocesi e circoscrizioni missionarie, ed i superiori delle corporazioni missionarie nella Metropoli daranno annualmente al Governo informazioni sopra il movimento missionario e l'attività esteriore delle missioni.

XIX. La Santa Sede continuerà ad usare della sua autorità affinché le corporazioni missionarie portoghesi intensifichino l'evangelizzazione degli indigeni e l'apostolato missionario.

XX. Rimane in vigore il regime parrocchiale della diocesi di Cabo Verde.

I due testi del presente Accordo, in lingua portoghese ed in lingua italiana, faranno egualmente fede.

Firma 15 febbraio 1975; ratifica: 23 aprile 1975.